Civile Ord. Sez. 5 Num. 26061 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 01/10/2026

CONTRIBUTI
CONSORTILI
ACCERTAMENTO
ESTINZIONE CONSORZI
REGIONE SICILIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1456/2024 R.G., proposto

DA

"*Consorzio di Bonifica 6 Enna*", con sede in Enna, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, nominato in virtù di decreto reso dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia il 9 gennaio 2023, n. 4/GAB., autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal medesimo Commissario Straordinario il 30 ottobre 2023, n. 48, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Micieli, con studio in Ragusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *giuseppa.micieli@avvragusa.-legalmail.it*), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

"*F.lli Gervasi Società Semplice Agricola*", con sede in Assoro (EN), in persona della socia amministratrice *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Capra, con studio

in Leonforte (SR), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *ferdinando.capra@-avvnicosia.legalmail.it*), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 21 luglio 2023, n. 6299/7/2023, notificata l'1 novembre 2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. Il "*Consorzio di Bonifica 6 Enna*" ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 21 luglio 2023, n. 6299/7/2023, notificata l'1 novembre 2023, che, in controversia su impugnazione dell'avviso di pagamento n. 120170001465100 da parte del medesimo, nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, nei confronti della "*F.lli Gervasi Società Semplice Agricola*" per l'importo di € 1.473,06, a titolo di "*Tributo 0648 – contributo opere irrigue*" per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha accolto l'appello proposto dalla "*F.lli Gervasi Società Semplice Agricola*" nei confronti del "*Consorzio di Bonifica 6 Enna*" avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 16 dicembre 2020, n. 518/2/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sulla conclusione che «*il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esiste più in quanto è stato accorpato, assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale», per cui, «*a seguito della suddetta unificazione operata dal Legislatore siciliano l'unico soggetto giuridicamente esistente è il nuovo Consorzio della Sicilia Orientale*»», pronunciandosi l'annullamento dell'atto impositivo.

3. La "*F.lli Gervasi Società Semplice Agricola*" ha resistito con controricorso, ove si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec, per difetto di valida e tempestiva procura speciale. A suo dire, dall'esame della relata di notifica allegata al messaggio di pec, con il quale, il 29 dicembre 2023, è stato notificato il ricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio di legittimità non emerge alcuna attestazione di conformità all'originale cartaceo (detenuto dal difensore) della procura speciale alla lite spesa.

Secondo la prospettazione della controricorrente: «*Ebbene, dall'esame della relata di notifica allegata al messaggio di p.e.c. con il quale, in data 29.12.2023, è stato notificato il ricorso per Cassazione introduttivo del presente giudizio di legittimità non emerge alcuna attestazione di conformità all'originale cartaceo (detenuto dal difensore) della procura speciale rilasciata "… dal Consorzio di Bonifica 6 Enna (C.F. 91016370867), in persona del Commissario Straordinario* p.t*. Dott. Giuseppe Spartà …"* ».

Inoltre, secondo la controricorrente, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di *legitimatio ad causam*, essendo «*stato proposto da un soggetto – il Consorzio di Bonifica 6 di Enna – non più esistente in quanto soppresso dall'art. 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana che lo ha accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale*».

4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. In tale sede, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo e al secondo motivo del ricorso; viceversa, la controricorrente – dopo aver precedentemente segnalato la sopravvenienza di proposta di definizione anticipata nel procedimento iscritto al n. 1515/2024 R.G., nel senso della manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione dell'ente impositore in ragione della notifica a mezzo pec, la cui relata è priva della necessaria attestazione di conformità del *file* digitale all'originale cartaceo della procura speciale alle liti rilasciata al difensore (secondo la soluzione della giurisprudenza di legittimità) - ha dedotto (e documentato) che «*il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha iscritto a ruolo i medesimi contributi per opere irrigue relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, e l'Agente della Riscossione ha notificato alla società contribuente la cartella di pagamento n. 294 2020 00042807 64 000 (doc. 1 e 1.A), recante l'iscrizione a ruolo dei medesimi tributi per gli stessi anni di riferimento: ruolo n. 2020/000853, contributi anno 2015 per € 491,04, anno 2016 per € 491,04, anno 2017 per € 491,04, a titolo di «Tributo 0648 – Contributo opere irrigue»*» e che « *(l)a cartella di pagamento n. 294 2020 00042807 64 000 non solo ha sostituito l'avviso di pagamento, ma è stata anche integralmente pagata dalla società contribuente*» (mediante compensazione volontaria di reciproci debiti/crediti tra la "*F.lli Gervasi Società Semplice Agricola*" e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si deve disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, che la controricorrente ha sollevato in relazione all'attestazione di conformità della procura speciale all'originale cartaceo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16-*undecies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 marzo 2023, n. 6318 – nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2026, nn. 24574, 24575 e 24576; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2026, n. 25209).

1.2 Nella specie, il difensore ha espressamente attestato che dalla procura speciale in formato analogico su foglio separato «*è stata estratta copia informatica, sottoscritta anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013*», (secondo cui: «*La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine*»). E tanto è sufficiente per escludere l'irritualità dell'attestazione di conformità da parte del difensore.

1.3 Peraltro, nella vicenda in disamina, non è stata posta in discussione la conformità della procura allegata al ricorso notificato tramite pec all'originale copia cartacea, non essendo stato eccepito nulla sul punto dal controricorrente, limitatosi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

invece, solo a rilevare l'assenza dell'asseverazione di conformità della copia informatica della procura al suo originale analogico. In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalità delle forme, l'assenza di ogni disconoscimento circa la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzione dell'improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità per essere venuta meno, per effetto di detta omissione, a mente dell'art. 196-*novies* disp. att. cod. proc. civ., solo la legale equivalenza dell'atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della controparte di disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione, la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l'istante (si vedano, in motivazione: Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).

Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella parte contenente un richiamo specifico ad un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312), con cui, *re melius perpensa*, era stato chiarito che il mancato deposito dell'attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall'art. 369 cod. proc. civ. non doveva comportare l'improcedibilità del ricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositato l'attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell'udienza della causa (CEDU, Sez. 1^, 23 maggio 2024, causa Patricolo ed altri *vs*. Italia – ric. nn. 37943/2017 ed altri 2).

1.4 Va, invece, rinviata all'eventuale scrutinio del terzo motivo la delibazione dell'eccezione di inammissibilità che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controricorrente ha sollevato in relazione all'antecedenza dell'estinzione *ex lege* del ricorrente rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.

2. Ciò posto, il ricorso è affidato a quattro motivi.

Tuttavia, con la memoria *ex* art. 380-*bis*.1, primo comma, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato al primo motivo e al secondo motivo del ricorso introduttivo del presente procedimento («*denominati "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c." e "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c."*»), rendendosi superflua una decisione sulla fondatezza o meno di tali censure.

3. Sempre *in limine* rispetto allo scrutinio dei restanti motivi, va rilevato che l'emanazione della cartella di pagamento n. 29420200004280764000 per i medesimi contributi consortili oggetto dell'avviso di pagamento n. 120170001465100 comporta la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento.

4. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in materia di contributi consortili, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di pagamento viene meno con la successiva instaurazione del giudizio relativo alla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale si concentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile; ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere *ex* art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095, 16111, 16118 e 16122; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303 – si vedano anche, sia pure con statuizione interlocutoria, da ultime: Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2026, n. 23962; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2026, n. 24789; Cass., Sez. Trib., 4 settembre 2026, n. 25001).

5. L'assorbenza di tale esito preclude l'esame dei restanti motivi di ricorso.

6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, in difetto di un'esplicita interlocuzione da parte del ricorrente (anche in considerazione della deduzione fattane in memoria illustrativa), si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della cessata materia del contendere.

7. Sulla scorta dei principi della c.d. "*soccombenza virtuale*", le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti per la sopravvenienza in corso di causa della cartella di pagamento e dell'estinzione per compensazione volontaria del debito tributario.

8. Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, essendone stata rilevata l'inammissibilità per causa sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976). Difatti, si rammenta che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "*ordinaria*" dichiarazione di inammissibilità del ricorso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31630; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2026, n. 24325).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 .

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale